

Affidamento e mantenimento dei figli naturali: l'inestricabile nodo gordiano

Carmelo Padalino

SOMMARIO

1. L'interpretazione sistematica e letterale dell'espressione «procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati». – 2. Principio di ragionevolezza e le c.d. «competenze complementari». – 3. Il principio di concentrazione delle tutele.

1. L'interpretazione sistematica e letterale dell'espressione «procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».

A seguito dell'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 («Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli»), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2006, una delle questioni interpretative maggiormente dibattute ha avuto ad oggetto l'individuazione del Giudice competente a decidere le controversie insorte tra i genitori non uniti in matrimonio in ordine all'affidamento, all'esercizio della potestà ed al mantenimento dei figli naturali.

In queste ipotesi, secondo parte della giurisprudenza¹ la competenza dovrebbe essere attribuita interamente al Tribunale per i Minorenni; altro orientamento giurisprudenziale ha sostenuto essere competente esclusivamente il Tribunale Ordinario²; da

¹ Si vedano Trib. minori Trento 11 aprile 2006, Trib. Monza 29 giugno 2006, nonché App. Napoli 27 settembre 2006, tutte pubblicate in www.minoriefamiglia.it.

² In tal senso, Trib. minori Milano, 12 maggio 2006, in www.affidamentocondiviso.it, nonché Trib. minori Roma, 17 ottobre 2006, n. 6229, in *Famiglia e minori*, 2006, 2, 24, con nota di RUO.

ultimo, alcune pronunce³ hanno sostenuto che la legge n. 54/2006 non ha inciso sui criteri di riparto di competenze tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario, limitandosi ad estendere ai figli nati fuori del matrimonio le disposizioni sostanziali relative all'affidamento ed all'esercizio della potestà genitoriale.

La soluzione favorevole all'una piuttosto che all'altra opzione interpretativa deve essere necessariamente frutto dell'applicazione dei criteri indicati dall'art. 12 delle preleggi; ne discende, ai fini che qui rilevano, che all'espressione «*procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati*», contenuta nell'art. 4, co. 2, della legge n. 54/2006, non può essere attribuito altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Ciò posto, secondo la tesi interpretativa favorevole all'attribuzione della competenza al Tribunale per i minorenni,

Dottrina 

«il legislatore, all'art. 4, comma 2, della riforma ha utilizzato, in modo estremamente significativo, l'espressione “procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. Laddove il legislatore avesse voluto attribuire al Tribunale ordinario la competenza a decidere anche sull'affidamento e sull'esercizio della potestà sui figli naturali, oltre a modificare gli artt. 317-bis c.c. e 38 disp. att. c.c., avrebbe stabilito l'applicabilità delle nuove disposizioni anche ai “figli” di genitori non coniugati (tenuto conto che l'art. 155 c.c. è rubricato “Provvedimenti riguardo ai figli”) e non ai “procedimenti” relativi ai figli di genitori non coniugati...L'aver sostituito il riferimento ai “figli” di genitori non coniugati con l'espressione “procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati” (unitamente alla circostanza che l'art. 4, comma 2, della riforma prevede l'applicabilità delle nuove disposizioni a “procedimenti” già esistenti nel nostro ordinamento giuridico, quali il procedimento di scioglimento, di cessazione degli effetti civili e di nullità del matrimonio), sta a significare che il legislatore ha inteso riferirsi ai procedimenti già esistenti aventi ad oggetto l'affidamento e la potestà sui figli di genitori naturali e, quindi, ai procedimenti di cui agli art. 317-bis e 336 c.c., già di competenza del Tribunale per i minorenni».

³ Trib. Messina, 30 novembre 2006, in www.affidamentocondiviso.it.

(PADALINO, *L'affidamento condiviso dei figli naturali*, in www.minoriefamiglia.it; in senso conforme, VERARDO, *Affido condiviso: regole sulla mediazione per far funzionare la nuova normativa*, in *Guida al dir.*, 2006, 14, 11)

In senso contrario, è stato sostenuto, con particolare riferimento al termine «procedimenti», contenuto nel richiamato art. 4, co. 2, della legge di riforma (allo scopo di attribuire la competenza al Tribunale Ordinario), che:

Dottrina 

«l'art. 38 delle disposizioni di attuazione del c.c., nel delimitare la competenza, parla di **provvedimenti** di cui agli articoli ... 316, 317 **bis** ecc. e che la stessa norma determina le regole del **procedimento**, indicando al terzo comma, che *in ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il P.M.*. Da ciò deve dedursi che l'applicazione delle nuove regole previste dagli articoli 155 e seguenti del codice, con tutti i **provvedimenti** relativi all'affidamento, all'assegno perequativo per i figli minori, all'assegno per i figli maggiorenni, alla assegnazione del godimento della casa familiare, ove non si tratti di un procedimento di separazione o di divorzio, che hanno regole particolari e specifiche, dovrà essere svolto, nel caso di genitori non coniugati, con il rito camerale. Con la conseguenza che lo speciale rito di tali controversie costituisce necessariamente l'oggetto di quei **procedimenti** a cui fa riferimento il comma 2 dell'art. 4 della legge di riforma».

(BUCCI, *Affidamento e potestà genitoriale: tra tribunale per i minori e tribunale ordinario, alla luce della Legge n. 54 del 2005*, 4, in www.giustizia.lazio.it)

In giurisprudenza, il Tribunale per i Minorenni di Milano, contestando la fondatezza della tesi da noi sostenuta (così come sopra riportata), ha sostenuto che:

Giurisprudenza 

«tale tesi trascura che alla luce della riforma sono individuabili almeno 6 distinti procedimenti, alcuni nuovi, altri modificati sicché deve ritenersi che a tali procedimenti voglia riferirsi il richiamo contenuto nella disposizione finale di tale legge. Tali procedimenti sono:

- art 155 cc e 706 e ss. cpc;
- art 155 bis cc e 710 cpc: opposizione all'affidamento esclusivo;
- art 155 ter cc e 710 cpc: modifiche al provvedimento di separazione;
- art 155 quater cc e 710 cpc: modifica in materia di assegnazione della casa;
- art 155 quinquecc: disposizioni per i figli maggiorenni;
- art 709 ter co 2 cpc: sanzioni, successive alla separazione, per violazione delle condizioni di separazione.

Come si vede non tutti i procedimenti concernono questioni relative all'affidamento (ed in particolare assegnazione casa, mantenimento, applicazioni di sanzioni al coniuge inadempiente), ed un procedimento non riguarda il figlio minorenne. Si tratta pertanto di vari "procedimenti" tutti applicabili ai figli di genitori non coniugati»

(Trib. minori Milano, 12 maggio 2006, *cit.*).

I giudici minorili di Milano sono giunti alla conclusione che, anche con riferimento ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, dovranno applicarsi, dinanzi al Tribunale Ordinario, le disposizioni di cui agli artt. 706 e segg. c.p.c. (relative al giudizio di «separazione personale dei coniugi»), tenuto conto che

Giurisprudenza 

«l'art. 4 comma 2 della legge 54/2006 richiama integralmente le norme precedenti tanto sostanziali che processuali, senza neppure la clausola "in quanto compatibili", e che queste ultime presuppongono l'innesto su un rito ben preciso che è quello di cui agli artt. 706 e ss. c.p.c.»

(Trib. minori Milano, 12 maggio 2006, *cit.*).

Ciò posto, deve osservarsi che l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 4, co. 2, della legge n. 54/2006, alla luce dei criteri indicati dall'art. 12 delle preleggi, conduce alla conclusione che la competenza a decidere sulle controversie relative ai figli naturali dovrà essere mantenuta ferma in favore del Tribunale per i Minorenni⁴.

Al fine di dimostrare la debolezza delle opposte tesi interpretative, favorevoli ad attribuire tale competenza al Tribunale Ordinario, sarebbe sufficiente evidenziarne la contraddittorietà con riferimento all'individuazione del significato da attribuire al termine «procedimenti»; nel senso esattamente che, mentre per

⁴ In senso conforme, si veda Trib. Milano, 28 giugno 2006, n. 7711, in www.affidamentocondiviso.it, secondo cui, anche a seguito della recente legge n. 54/2006, «la competenza per materia a conoscerne permanga in favore del Tribunale per i Minorenni in forza del combinato disposto ex artt. 317bis c.c. e 38 disp. att. c.c., rimasto immutato nella sua formulazione originaria nonostante l'intervenuta riforma legislativa».

alcune tesi, tale termine dovrebbe leggersi come «rito camerale»⁵, viceversa, secondo una differente interpretazione, dovrebbe intendersi riferito a ben «sei procedimenti che si innestano nel rito di cui agli artt. 706 e ss. c.p.c.»⁶, peraltro, definiti del tutto «incompatibili» con il rito camerale (e ciò a prescindere da ogni considerazione sulla effettiva autonomia di ogni singolo procedimento indicato dai Giudici minorili di Milano).

Posto quanto sopra, ad ulteriore specificazione della tesi da noi già sostenuta, giova rilevare che il legislatore, all'art. 4, co. 2, del dettato riformatore, ha fatto riferimento ai «procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati», ossia a procedimenti che devono avere ad oggetto, unicamente, l'emanazione di provvedimenti volti a tutelare gli interessi dei figli naturali; nel senso esattamente che deve trattarsi di procedimenti aventi come *causa petendi* l'esistenza di controversie tra i genitori in ordine all'affidamento, all'esercizio della potestà parentale ed al mantenimento sulla prole naturale, e come *petitum* l'emanazione di provvedimenti, da parte dell'Autorità giudiziaria, volti alla loro regolamentazione.

Ne deriva che, ai fini della individuazione della disciplina applicabile a siffatti procedimenti, appare del tutto fuori luogo il riferimento ai giudizi di separazione personale, trattandosi, in quest'ultimo caso, di procedimenti relativi ai «coniugi» e non ai «figli», e, quindi, aventi una *causa petendi* ed un *petitum* del tutto differenti da quelli propri dei «procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati» di cui all'art. 4, co. 2, della legge n. 54/2006.

Tanto è vero ciò che l'oggetto principale dei procedimenti disciplinati dall'art. 706 ss c.p.c. è costituito dalla tutela dei coniugi in crisi, mediante la pronuncia della loro separazione, essendo prevista, soltanto in via eventuale e, comunque, collegata allo svolgimento del giudizio di separazione, l'emanazione di statuzioni relative ai figli minorenni.

⁵ Così BUCCI, op. *cit.*

⁶ Cfr. Trib. minorenni Milano, decreto 12 maggio 2006, *cit.*

A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, sebbene con riferimento al rapporto esistente tra il giudizio di separazione personale ed i procedimenti *de potestate*, ex artt. 330 e 333 c.c., ha messo in evidenza siffatta distinzione, rilevando che:

Giurisprudenza 

«la *causa petendi* ed il *petitum* dell'azione di separazione personale sono rispettivamente costituiti, in via principale, dall'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole (art. 151, primo comma, c.c.) e dalla pronuncia appunto di separazione, mentre le (eventuali) statuzioni relative ai figli minorenni, di cui all'art. 155 c.c., si inseriscono nel quadro di una consequenziale regolamentazione della vita familiare ... per contro, il procedimento per la pronuncia della decadenza dalla potestà sui figli (art. 330 c.c.), nonché per l'emanazione degli ulteriori provvedimenti previsti dagli articoli da 332 a 335 c.c., contempla invece espressamente il pubblico ministero tra i legittimati al relativo promovimento (art. 336, primo comma, c.c.), mentre, in ordine rispettivamente alla *causa petendi* ed al *petitum*, fa riferimento per un verso alla condotta di uno o di entrambi i genitori necessariamente pregiudizievole al figlio (sia o no quest'ultima tale da dare luogo alla suindicata pronuncia di decadenza ex art. 330; art. 333 c.c.) ed ha ad oggetto, per altro verso, l'emanazione degli anzidetti provvedimenti di cui agli articoli da 330 a 335 c.c.»

(Cass. 21 febbraio 2004, n. 3529, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Competenza civile*, n. 135).

Nello stesso senso, in una pronuncia più risalente nel tempo, la S.C. ha sostenuto che:

Giurisprudenza 

«non sussistendo più il rapporto coniugale da regolare fra le parti in causa, viene meno il contesto nel cui ambito soltanto il giudice - in quanto giudice della separazione - ha il potere di adottare provvedimenti in ordine alla prole»

(Cass. 12 gennaio 1981, n. 259, in *Giust. civ.*, 1981, II, c. 2320).

Con l'ulteriore, fondamentale, specificazione che:

Giurisprudenza 

«i provvedimenti circa l'affidamento dei minorenni e quelli con essi connessi, che debbano emettersi a prescindere dal giudizio di separazione personale dei loro genitori, spettano per materia alla competenza del tribunale per i minorenni. Questa Corte ha avuto occasione di precisare che, ove il

matrimonio sia dichiarato nullo, sono di competenza di detto tribunale i provvedimenti circa l'affidamento della prole nata dal matrimonio, ancorché implichino modificazioni delle condizioni fissate in sede di separazione, per la ragione che la competenza del tribunale ordinario sussiste sempre che sussista la connessione con il procedimento e i provvedimenti concernenti i coniugi»

(Cass. n. 259/1981, *cit.*).

Nella pronuncia da ultimo richiamata è stata posta in evidenza la differenza esistente tra il diritto sostanziale del figlio al mantenimento, da un lato, e le vie legali per ottenerne la regolamentazione, dall'altro lato, che sono «diverse secondo che i genitori vivano, oppure no, in costanza di separazione e, quindi, di matrimonio».

A tal proposito, ancora di recente, deve essere segnalata una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui:

Giurisprudenza 

«il criterio discrezionale della competenza tra giudice specializzato e giudice ordinario per i provvedimenti diversi da quelli ablatori della potestà genitoriale si fonda sul fatto che i genitori siano stati oppure no congiunti in matrimonio»

(Cass. 8 aprile 2004, n. 6953, in *Foro it.*, Rep., 2004, voce *Potestà dei genitori*, n. 4).

Ulteriore conferma della tesi favorevole all'attribuzione della competenza al Tribunale per i Minorenni può essere ricavata dall'interpretazione letterale del termine «*procedimenti*» di cui all'art. 4, co. 2, della legge di riforma.

Sul punto, non può essere condivisa la tesi sostenuta dal Tribunale per i Minorenni di Milano, secondo la quale tale termine farebbe riferimento a ben «sei procedimenti collegati al giudizio di separazione».

A tal proposito, deve osservarsi che, mettendo in connessione le parole contenute nell'art. 4, co. 2, della legge n. 54/2006, risulta assolutamente illogico, oltre che contraddittorio, ritenere che il legislatore abbia disposto l'applicazione delle disposizioni della riforma agli stessi procedimenti modificati, in via principale, dal medesimo testo di legge.

In altri termini, poiché la riforma del 2006 ha modificato proprio la disciplina sostanziale e processuale dei giudizi di separazione personale, sarebbe stato del tutto inutile, da parte del legislatore, prevedere nuovamente l'applicabilità delle nuove disposizioni ai medesimi giudizi di separazione, attraverso il richiamo contenuto nelle disposizioni finali della novella.

Del resto, già il titolo della legge n. 54/2006 («Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli») è estremamente chiaro nell'individuare, nei giudizi di separazione personale, i procedimenti a cui applicare, in via immediata e diretta, le disposizioni modificate dalla riforma.

Ne consegue che il legislatore, con l'emanazione del secondo comma dell'art. 4 del dettato riformatore, ha esteso l'applicabilità delle nuove e/o modificate disposizioni del giudizio di separazione personale dei coniugi ad altri procedimenti, diversi da quello di separazione, e già esistenti nell'ordinamento giuridico.

In questo senso si spiega il riferimento ai giudizi di divorzio (aventi ad oggetto sia lo scioglimento del matrimonio civile che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), al giudizio di nullità del matrimonio, e, infine, ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati *ex artt. 317-bis e 336 c.c.*

D'altra parte, il significato del termine «*procedimenti*» va ricercato, piuttosto che in una serie eterogenea di norme (quali, ad es., gli articoli 155, 316 e 317-bis c.c. e 38 disp. att. c.c.⁷), nel corpo della stessa legge n. 54/2006, dovendosi presumere, secondo il canone ermeneutico della cd. «**costanza terminologica del legislatore**» che, in un unico testo di legge, un certo termine venga adoperato sempre nello stesso significato⁸.

A tal fine, va rilevato che all'art. 2 della legge di riforma (rubricato «Modifiche al codice di procedura civile»), destinato ad introdurre il «nuovo» art. 709-ter c.p.c., il legislatore ha adoperato

⁷ Cfr. BUCCI, op. *cit.*.

⁸ Così Cass. 28 luglio 2005, n. 15813, in *Foro it.*, 2006, I, 770.

il termine «procedimenti» riferendosi ad un unico procedimento già esistente nel nostro ordinamento giuridico (ossia, quello di revisione delle condizioni della separazione *ex art. 710 c.p.c.*).

Ciò conferma ulteriormente che, anche secondo l'intenzione del legislatore, l'espressione «procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati» doveva intendersi riferita ai «procedimenti già esistenti aventi ad oggetto l'affidamento e la potestà sui figli di genitori naturali e, quindi, ai procedimenti di cui agli art. 317-bis e 336 c.c., già di competenza del Tribunale per i minorenni»⁹.

2. Le c.d. «competenze complementari» ed il principio di ragionevolezza.

Una delle critiche maggiormente ricorrenti, sia in dottrina che in giurisprudenza, alla tesi interpretativa favorevole all'attribuzione al Tribunale per i Minorenni della competenza a provvedere anche sugli aspetti economici conseguenti all'affidamento dei figli naturali, si è incentrata, per un verso, sulla mancata modifica dell'art. 38 disp. att. c.c., e, conseguentemente, sul mancato ampliamento della competenza funzionale del Giudice minorile.

Ora, occorre premettere che i provvedimenti in materia di mantenimento dei figli naturali (anche nella forma specifica dell'assegnazione della casa familiare) costituiscono delle c.d. «competenze complementari» attribuite al Giudice minorile dall'art. 4, co. 2, della legge n. 54/2006.

Ne discende che, attribuita al Tribunale per i Minorenni la competenza a conoscere della domanda principale di affidamento dei figli naturali, allo stesso modo è stata devoluta alla medesima Autorità giudiziaria anche la competenza ad adottare i provvedimenti complementari in tema di mantenimento (art. 155, co. 4, c.c.) e di assegnazione della casa familiare (art. 155-*quater* c.c.).

⁹ Si rinvia, ove ritenuto, a PADALINO, *L'affidamento condiviso dei figli*, 2006, Torino, 261.

In altri termini, in ordine all'adozione dei provvedimenti di carattere economico relativi ai figli naturali, il legislatore non ha dettato (e non detta tutt'oggi) alcuna competenza funzionale, risultando quest'ultima dalla competenza a conoscere della causa principale, in relazione alla quale gli anzidetti provvedimenti sono adottati.

In via sistematica, possono trovare applicazione, anche in questa materia, le argomentazioni sostenute dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite, 7 febbraio 1992, n. 1374, in *Foro it.*, 1992, I, 679, in tema di individuazione del Giudice competente per territorio a conoscere dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, con particolare riferimento alla rilevanza, o meno, da attribuire alla competenza ad adottare i provvedimenti complementari di cui all'art. 277, co. 2, c.c.:

Giurisprudenza 

«nulla può ricavarsi dall'attribuzione di una serie di competenze complementari al giudice minorile ... E' quindi arbitrario pretendere di fondare la competenza per territorio per l'azione ex art. 269 c.c. su una competenza ... per provvedimenti in ordine ai quali il legislatore non solo non detta una disciplina della competenza per territorio, ma neppure della competenza funzionale, risultando quest'ultima dalla competenza a conoscere della causa principale, in relazione alla quale gli anzidetti provvedimenti sono adottati ... le c.d. «competenze complementari» ... dimostrano solamente l'opportunità della devoluzione delle stesse al giudice della dichiarazione giudiziale, ma non anche che tale giudice, per potere svolgere la sua funzione, deve essere individuato in quello della residenza del minore»

(Cass., sez. un., n. 1374/1992, *cit.*; cfr., altresì, Corte cost., 25 maggio 1987, n. 193, in *Foro it.*, I, 2802, con nota di PUCCINI, secondo cui: «La competenza a dichiarare la paternità o maternità naturale nei confronti di un minore non irragionevolmente è stata attribuita al Tribunale per i minorenni, ove si valutino con essa anche gli altri, più particolari, poteri demandati allo stesso giudice e ben confacenti alla sua specializzazione – ai sensi dell'art. 102 Cost. – che non trovano riscontro in analoghi poteri (e previsioni) quando si tratti di maggiorenni»).

Allo stesso modo, il legislatore della riforma ha ritenuto opportuno e ragionevole attribuire al Giudice minorile anche la competenza ad adottare provvedimenti particolarmente delicati nei confronti dei figli naturali (in ordine al mantenimento degli stessi), conseguenti alla pronuncia principale relativa al loro affidamento.

Ciò in considerazione che questi ulteriori poteri sono ben confacenti al Tribunale per i Minorenni, nell'ottica della sua specializzazione ai sensi dell'art. 102 della Costituzione.

Ne discende che, al di fuori della connessione con domande di affidamento dei figli naturali, competente a conoscere in via autonoma, sia delle domande relative al mantenimento dei figli minori, sia alla domanda relativa alla condanna del genitore naturale al rimborso delle spese sostenute per il suo mantenimento dall'altro genitore, è, secondo le regole generali, il Tribunale ordinario¹⁰.

3. Il principio di concentrazione delle tutele.

Recentemente, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, in tema di riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, hanno affermato il c.d. «principio di concentrazione delle tutele», nel senso esattamente di accedere ad una soluzione interpretativa che:

Giurisprudenza 

«fa propri i valori di effettività e concentrazione delle tutele sottesi all'art. 111 Cost. – e in particolare al principio della ragionevole durata dei processi – che la Corte costituzionale ha assunto come criterio-guida di interpretazione delle altre norme in materia di giustizia»

¹⁰ In senso conforme, si veda Trib. Catania, 15 dicembre 2006, in www.affidamentocondiviso.it, secondo cui: «In seguito alla riforma degli articoli 155 e segg. c.c., che si applica, ivi compresi gli aspetti patrimoniali, anche ai "procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati", il Tribunale per i Minorenni è competente a stabilire l'assegno di mantenimento in favore dei figli naturali quando sia in corso (e, quindi, "contestualmente" alla definizione del) procedimento di affidamento della prole naturale; ferma restando la competenza del Tribunale ordinario negli altri casi, ossia nelle ipotesi in cui non sia pendente un procedimento inerente le questioni di affidamento dei figli, né queste vengano prospettare in uno alle questioni di natura prettamente patrimoniale (ad es., dal genitore convenuto con domanda riconvenzionale)»

(Cass., sez. un., 13 giugno 2006, n. 13559; conforme, Cass., sez. un., 13 giugno 2006, n. 13660; Cass., sez. un., 15 giugno 2006, n. 13991).

E così, in tema di pubblico impiego, è stato sostenuto che:

 Giurisprudenza

«ove, come nel caso di specie, siano richiesti danni patrimoniali e non patrimoniali, il principio di concentrazione delle tutele, espressione diretta dell'art. 24 della Cost., pretende la trattazione unitaria delle domande di danno derivanti dall'unitario rapporto di pubblico impiego»

(Cass., sez. un., 11 luglio 2006, n. 15663).


La successiva pronuncia della Cass., 24 gennaio 2007, n. 1540, ha sostenuto, con riferimento all'incidenza del novellato art. 111 della Cost. sull'estensione del principio di non contestazione al processo tributario, che:

 Giurisprudenza

«il principio di ragionevole durata del processo non è e non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto "soggetto" del processo, essendo esso principio cardine del sistema processuale costituzionale, ossia di quell'insieme di principi fondamentali che secondo la Costituzione devono presidiare l'esercizio della giurisdizione nel paese, quale che sia la natura del processo da celebrare. In tali termini, esso deve ritenersi rivolto anche e soprattutto al legislatore ordinario ed al giudice, non solo in quanto protagonista (insieme alle parti) del processo, bensì in quanto interprete della norma processuale, dovendo ritenersi che una lettura "costituzionalmente orientata" delle norme sul processo non possa mai prescindere dal principio in esame, espressione costituzionale di un canone ermeneutico valevole per ogni disciplina processuale»

(Cass. n. 1540/2007, *cit.*).

Da ultimo, ancora le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto che:

 Giurisprudenza

«la costituzionalizzazione del principio di ragionevole durata del processo imponga all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico concettuale, ma anche, e

soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale. L'articolo 111 Cost., in combinazione con l'articolo 24, esprime dunque, quale mezzo imprescindibile al fine, un principio di concentrazione delle tutele»

(Cass., sez. un., 28 febbraio 2007, n. 4636, ined.).

Ciò posto, applicando i richiamati principi di diritto alla fattispecie dell'affidamento dei figli naturali, deve osservarsi che una lettura «costituzionalmente orientata» della disposizione di cui all'art. 4, co. 2, della legge n. 54/2006 (nella parte che qui rileva), impone di ritenere che il legislatore della riforma abbia voluto applicare, anche in questi casi, il «principio di concentrazione delle tutele»¹¹.

Tale principio essendo espressione diretta dell'art. 24 della Cost. (come detto), impone la trattazione unitaria delle domande di affidamento e mantenimento dei figli naturali.

In questo modo, per un verso, è stato superato il precedente sdoppiamento di competenze tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario (attuando un processo unitario che coinvolge il momento dell'affidamento dei figli e quello della regolamentazione dei rapporti patrimoniali relativi al loro mantenimento), e, per altro verso, è stato perseguito l'obiettivo della ragionevole durata del processo in una materia estremamente delicata, ove sono coinvolti diritti fondamentali dei minori, la cui tardiva, o intempestiva, tutela determinerebbe una serie compromissione del loro sviluppo psico-fisico.

¹¹ Per una prima applicazione concreta del principio di concentrazione delle tutele in tema di affidamento condiviso dei figli naturali, si veda Trib. minori Catania, 19 marzo 2007, in www.affidamentocondiviso.it, (nonché in www.minoriefamiglia.it).